

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1784</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, SALERNO, CURCI, SCAGLIONE, SODANO, SANTINI**

*Presentata il 31 maggio 1984*

**Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il dimensionamento della rete di distribuzione all'ingrosso dei generi di monopolio di Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nel 1981 il Ministro delle finanze, professor Reviglio, con il libro bianco sulla riforma dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato poneva in evidenza la necessità, per altro obbligata dalla liberalizzazione comunitaria, di legare alla riorganizzazione dell'Azienda criteri di competitività ed economicità.

In questo senso, particolare attenzione era rivolta alla struttura organizzativa e commerciale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, largamente superata sia dal progresso dei mezzi di trasporto, dalle nuove possibilità di meccanizzazione e automazione, sia dalle esigenze di promozione commerciale più competitiva.

L'altissimo numero dei magazzini e la loro dispersione sul territorio, la conse-

gna gratuita dei prodotti ai rivenditori finali, prevista dalla legge 23 luglio 1980, n. 384, ha posto il problema della loro verifica economico-funzionale.

Se, rispetto a questa verifica, è evidente che molte gestioni di magazzini, singolarmente considerate, risultano superflue e se la Commissione parlamentare paritetica ha già individuato le 328 concessioni da sopprimere, rimane aperta la questione riguardante i gestori che dovranno cessare la loro attività ed il personale dipendente (secondo le stime del Ministero, gli addetti sono in totale circa 1900 unità).

Il recente disegno di legge del Governo che modifica la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di di-

stribuzione e vendita dei generi di monopolio), coglie solo in modo parziale ed insoddisfacente il problema.

Innanzitutto, prevedere l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio per i gestori di magazzini soppressi se da un lato può essere considerata un'agevolazione, dall'altro implica spese di impianto e trasferimento dai luoghi di residenza e lavoro che non tutti possono affrontare, soprattutto, se come è facile presumere, le concessioni soppresses riguarderanno magazzini insediati in piccoli centri.

Secondariamente, manca una qualsiasi previsione di futura occupazione per il personale impiegato in tali magazzini: elemento che, non solo può rappresentare una potenziale situazione esplosiva, ma che è penalizzante nei confronti di lavoratori che si trovano nelle stesse condi-

zioni ma con un trattamento diverso rispetto al personale delle ex imposte comunali di consumo dei lottisti, eccetera.

La stessa relazione del professor Mommigliano sulla ristrutturazione commerciale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato individuava una possibilità che, riteniamo, non abbia perso valore: « questa soluzione [...] comporterebbe inoltre la necessità, per ragioni di ordine sociale, di prevedere una norma che correlazioni alla disattivazione dei magazzini, consenta l'assunzione graduale nell'Amministrazione finanziaria degli operatori dei magazzini stessi. Sembra che la capillare presenza nel territorio nazionale di organi e uffici dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe evitare problemi di trasferimento del personale dei magazzini troppo complessi ».

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino vendita generi di monopolio soppresso è consentito di ottenere la gratuita assegnazione di una rivendita, in conformità ai criteri e alle modalità da stabilirsi dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato oppure di essere assunto mediante concorso per titoli dall'amministrazione pubblica che presenti in organico posti vacanti per mansioni uguali od equiparate a quelle svolte in precedenza.

**ART. 2.**

Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'Ispettorato compartimentale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il quale l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione.

**ART. 3.**

Il gestore che intende essere assunto dall'amministrazione pubblica deve presentare domanda alla stessa entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il quale l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. Tale disposizione si applica altresì al gerente provvisorio, ai coadiutori ed ai dipendenti che lavorano da almeno un anno nel magazzino vendita per il quale è stata decisa la disattivazione.

**ART. 4.**

L'Azienda autonoma dei monopoli di Stato attua la disattivazione di ogni singolo magazzino vendita dei generi di mo-

nopolio di Stato (MVGMS) solo dopo che tutti i succitati addetti sono stati assunti o posti in quiescenza o avranno rinunciato a tali provvedimenti.

Il livello professionale competente a ciascuno degli addetti dei magazzini vendita dei generi di monopolio dello Stato disattivati deve essere sancito contemporaneamente alla decisione di disattivazione, da un'apposita commissione da insediare presso l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato ed a cura della stessa, composta da quattro funzionari dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato da un esponente del sindacato unitario dipendenti dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, da un esponente dell'Associazione gestori di magazzino generi di monopolio di Stato (AGEMOS), da un esponente del Sindacato addetti ai magazzini del monopolio di Stato (SAMMOST) e da un esponente dell'Unione nazionale addetti ai magazzini di monopolio di Stato (UNAMMS).

L'Azienda autonoma dei monopoli dello Stato entro un anno dalla disattivazione di ogni singolo Magazzino vendita dei generi di monopolio di Stato dovrà provvedere alla ricostruzione della posizione previdenziale ed assicurativa dei relativi gestori, gerente provvisorio, coadiutori ponendo in quiescenza coloro che hanno raggiunto o superato l'età del pensionamento. Ogni anno di lavoro svolto nei Magazzini vendita generi di monopolio di Stato è computato come lavoro dipendente.

Sono esclusi da tutti i provvedimenti della presente legge soltanto i gestori ed i gerenti provvisori che in ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, hanno percepito l'indennità di gestione lorda annua superiore a lire 100 milioni.

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.